



Berna, 19 febbraio 2025

**Procedura di consultazione riguardante
l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti
finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la
modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo
scambio automatico internazionale di informazioni a
fini fiscali (LSAI e OSAIn)**

Rapporto sui risultati

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
2.	Procedura di consultazione e metodo di valutazione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo di valutazione	6
3.	Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione.....	6
3.1.	Principali risultati della procedura di consultazione	7
3.2.	Analisi tematica.....	7
3.2.1.	Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività	7
	<i>Attuazione degli standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera.....</i>	<i>7</i>
	<i>Sovrapposizioni del campo di applicazione dello SCC e del CARF.....</i>	<i>9</i>
	<i>Informazioni scambiate in virtù dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività</i>	<i>9</i>
	<i>Istruzioni e/o direttive a sostegno dell'attuazione pratica.....</i>	<i>10</i>
3.2.2.	Modifiche dello standard comune di comunicazione	10
	<i>Fondazioni e associazioni caritatevoli</i>	<i>10</i>
	<i>Prova dell'esenzione fiscale.....</i>	<i>11</i>
	<i>Obblighi di comunicazione e adeguata verifica ampliati secondo lo SCC riveduto</i>	<i>12</i>
3.2.3.	LSAI	12
	<i>Assenza di chiarimenti</i>	<i>13</i>
	<i>Applicazione e ulteriore sviuppo dell'Accordo SAI Cripto-attività</i>	<i>13</i>
	<i>Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di comunicazione</i>	<i>13</i>
	<i>Valute autorizzate ai fini della comunicazione</i>	<i>13</i>
	<i>Autocertificazioni.....</i>	<i>13</i>
	<i>Obbligo d'iscrizione dei prestatori di servizi per le cripto-attività</i>	<i>14</i>
	<i>Protezione dei dati</i>	<i>14</i>
	<i>Obbligo di informazione e scambio di informazioni rilevanti</i>	<i>14</i>
	<i>Disposizioni penali</i>	<i>14</i>
	<i>Deleghe di competenze al Consiglio federale</i>	<i>15</i>
	<i>Diritto transitorio.....</i>	<i>16</i>
3.2.4.	OSAIn.....	16
	<i>Assenza di chiarimenti sui criteri di collegamento</i>	<i>16</i>
	<i>Attività commerciale e obbligo di iscrizione</i>	<i>16</i>
	<i>Successione</i>	<i>17</i>
	<i>Chiusura della relazione d'affari.....</i>	<i>17</i>

<i>Disposizioni transitorie</i>	17
3.3. Attuazione da parte dei Cantoni	18
3.4. Altre richieste	18

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABPS	Association de Banques Privées Suisses
AMAS	Asset Management Association Switzerland
CP	Centre Patronal
PEV	Partito evangelico svizzero
EXPERTsuisse	Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria
PLR	PLR.I Liberali Radicali
Freikirchen.ch	Federazione evangelica delle Chiese e Comunità libere in Svizzera
CDF	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze
Partito Pirata	Partito Pirata Svizzero
proFonds	Associazione mantello delle fondazioni svizzere di pubblica utilità
USI	Unione svizzera degli imprenditori
SBF	Swiss Blockchain Federation
ASB	Associazione svizzera dei banchieri (Swiss Banking)
SDX	SDX Group SA (SIX)
USS	Unione sindacale svizzera
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
BNS	Banca nazionale svizzera
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
SwissAccounting	Associazione svizzera dei contabili-controller diplomati federali
SwissFoundations	Associazione delle fondazioni erogative svizzere
ASG	Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali

1. Situazione iniziale

Il 10 ottobre 2022 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato la prima versione aggiornata dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il nuovo quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF). Nella corrispondente raccomandazione del Consiglio dell'OCSE dell'8 giugno 2023 è stabilito che entrambi i quadri normativi sono considerati standard vincolanti che devono essere attuati da tutti gli Stati, quindi anche dalla Svizzera.

Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività mira a colmare le lacune presenti e a garantire parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale. Come previsto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni da scambiare – in particolare quelle sulle operazioni effettuate in cripto-attività pertinenti nel corso di un anno civile e quelle sull'identità delle persone beneficiarie di queste attività – devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all'anno alle autorità fiscali. Queste le trasmettono, a loro volta, alle autorità fiscali degli Stati partner nei quali le persone oggetto di comunicazione sono fiscalmente residenti. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività) è la base legale internazionale per lo scambio di informazioni relative a cripto-attività e, come tale, disciplina le modalità dello scambio. La questione riguardo ai Paesi con cui attuare lo scambio automatico di informazioni secondo il CARF sarà oggetto di progetti separati.

L'aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (SCC) ha permesso di chiarire alcune questioni interpretative e di apportare diverse modifiche. In particolare, sono stati ampliati certi obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle istituzioni caritatevoli, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale. In futuro, in conformità ai presupposti definiti dall'OCSE, questi elementi saranno esclusi dal campo d'applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Per attuare a livello internazionale l'aggiornamento dello SCC del 2023 è stato approvato un Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari).

Il progetto prevede che lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e la modifica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari entrino in vigore il 1° gennaio 2026. Il primo scambio di dati in virtù delle nuove regolamentazioni avverrà nel 2027. A tal fine sono necessarie l'approvazione delle basi di diritto internazionale, segnatamente l'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e l'Accordo SAI Cripto-attività, così come la modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn).

Il presente progetto intende anche attuare le raccomandazioni che il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha formulato nei confronti del nostro Paese nell'ambito delle due verifiche aventi ad oggetto le basi legali svizzere per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In particolare, si prefigge di rendere punibile la violazione per negligenza degli obblighi di adeguata verifica, di comunicazione e di informazione secondo gli accordi applicabili e la LSAI.

Con questo pacchetto di misure la Svizzera ottempera al proprio impegno internazionale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a mantenere la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale è parte integrante della strategia del Consiglio federale per garantire all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali. Inoltre, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività come standard internazionale per lo scambio automatico

di informazioni è la logica conseguenza della strategia imboccata dalla Svizzera nel contesto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si colmano così le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale internazionale che si sono aperte negli ultimi anni in seguito allo sviluppo dei mercati finanziari, e a livello nazionale si garantisce la parità di trattamento tra istituti finanziari tradizionali e prestatori di servizi per le cripto-attività, da un lato, e tra valori patrimoniali tradizionali e cripto-attività, dall'altro.

Per agevolare l'ammissione di nuovi Stati partner con cui effettuare lo scambio automatico di informazioni, al Consiglio federale viene inoltre demandata la competenza, finora del Parlamento, di decidere con quali Stati la Svizzera intende scambiare informazioni relative a conti finanziari. Lo stesso meccanismo è applicabile anche allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

2. Procedura di consultazione e metodo di valutazione

2.1. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione riguardante l'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della LSAI e dell'OSAIn è stata indetta il 15 maggio 2024 e si è conclusa il 6 settembre 2024.

Sono stati invitati a parteciparvi i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), dieci partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e 32 rappresentanti di ambienti interessati.

Dei partecipanti invitati hanno espresso il loro parere¹:

25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH);

quattro partiti politici: PEV, PLR, PS, UDC;

quattro associazioni mantello nazionali dell'economia: ASB, usam, USI, USS;

dieci rappresentanti di ambienti interessati ufficialmente invitati: ABPS, AMAS, ASG, BNS, CP, EXPERTsuisse, proFonds, SBF, SDX, SwissFoundations.

Vari partecipanti (ABPS, AMAS, SDX), nei loro pareri, rimandano alla presa di posizione esaustiva dell'ASB, che sostengono pienamente.

Dei partecipanti invitati hanno invece esplicitamente rinunciato a esprimere un parere materiale due Cantoni (GL, VD), un'associazione mantello dell'economia (USI) e un rappresentante degli ambienti interessati invitato (BNS).

Quattro partecipanti non invitati si sono espressi in merito al progetto: CDF, Freikirchen.ch, Partito Pirata, SwissAccounting.

Tabella 1: Panoramica delle risposte ricevute

Categoria	Totale partecipanti invitati	Risposte partecipanti invitati	Risposte partecipanti non invitati	Totale risposte
Cantoni/CdC	27	25	-	25
Partiti politici	10	4	-	4
Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna	3	-	-	-
Associazioni mantello dell'economia	8	4	-	4

¹ Le seguenti elencazioni dei partecipanti sono riportate in ordine alfabetico e sono dunque neutrali.

Organizzazioni invitate	32	10	-	10
Organizzazioni non invitate	-	-	4	4
Totale risposte (possibili)/effettive	(80)	43	4	47

2.2. Metodo di valutazione

Nel presente rapporto i pareri pervenuti non vengono presentati uno a uno, ma per tema e in base alla posizione di fondo dei partecipanti. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi, pubblicati dalla Cancelleria federale. Al fine di delineare un quadro generale che sia il più rappresentativo possibile, i pareri vengono riassunti e presentati per tema, distinguendo tra le varie basi legali.

3. Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione

33 partecipanti alla consultazione accolgono il progetto sull'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché sulla modifica della LSAI e dell'OSAIn. In questo caso occorre distinguere tra approvazione senza riserve e approvazione di principio con necessità di adeguamento. 29 partecipanti accolgono sostanzialmente il progetto, mostrandosi tuttavia critici nei confronti di singoli aspetti e regolamentazioni ed evidenziando la necessità di miglioramento. Singoli partecipanti sono a favore dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, considerano tuttavia il progetto del Consiglio federale problematico e non abbastanza ponderato. Alcuni partecipanti si esprimono solo in merito a singole questioni; pertanto, la loro posizione nei confronti del progetto è da considerarsi neutrale.

- Quattro partecipanti alla consultazione approvano il progetto:
Cantoni (2): TI, VS; partiti (1): PS; associazioni economiche (1): USS
- 29 partecipanti alla consultazione approvano sostanzialmente il progetto, evidenziando tuttavia la necessità di interventi mirati ed esprimendo proposte di modifica al riguardo:
Cantoni (19): AG, AR, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH; partiti (1): PLR; associazioni economiche (2): ASB, usam; altri (7): ABPS, AMAS, CDF, CP, EXPERTsuisse, SDX, SwissAccounting
- Sei partecipanti alla consultazione si esprimono solo in merito a singoli punti:
Cantoni (2): AI, BE; partiti (1): PEV; altri (3): Freikirchen.ch, proFonds, SwissFoundations
- Tre partecipanti alla consultazione assumono una posizione critica nei confronti del progetto o lo respingono nella forma attuale:
Altri (3): ASG, Partito Pirata, SBF
- Un partecipante alla consultazione respinge categoricamente il progetto:
Partiti (1): UDC

Tabella 2: Valutazione statistica dei pareri materiali

Approvazione: il progetto viene accolto senza riserve. I partecipanti sostengono il progetto.

Approvazione di principio: il progetto è sostanzialmente approvato, ma sussiste necessità di adeguamento.

Parere *ad hoc*: viene fornito un parere solo su un singolo punto del progetto, senza dare un giudizio complessivo.

Critica o rigetto: il progetto viene criticato o respinto.

Categoria	Approvazione	Approvazione di principio	Parere <i>ad hoc</i>	Critica o rigetto	Totale risposte
Cantoni/CdC	2	19	2	-	23
Partiti politici	1	1	1	1	4
Associazioni mantello dell'economia	1	2		-	3
Organizzazioni invitate	-	5	2	2	9

Organizzazioni non invitate	-	2	1	1	5
Totale risposte	4	29	6	4	43

3.1. Principali risultati della procedura di consultazione

33 partecipanti alla consultazione accolgono sostanzialmente il progetto sull'approvazione dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e dell'Accordo SAI Cripto-attività nonché sulla modifica della LSAI e dell'OSAIn. La Svizzera è una delle piazze finanziarie più importanti del mondo e riveste una posizione preminente in particolare nell'ambito della gestione patrimoniale transfrontaliera. Per questa ragione è determinante attuare e rispettare gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale affinché siano garantite pari condizioni globali («level playing field»).

In numerosi pareri viene tuttavia sottolineata la necessità di miglioramenti in diversi punti. Ciò concerne tra l'altro la distinzione tra lo SCC e il CARF, il recepimento dinamico dei commenti dell'OCSE, l'assenza di chiarimenti e definizioni delle espressioni secondo gli standard internazionali, il potenziale non sfruttato per ulteriori agevolazioni a favore delle cerchie interessate, l'allentamento del principio della specialità, l'ampliamento della punibilità per negligenza nonché le deleghe di competenze al Consiglio federale per quanto concerne la determinazione dei futuri Stati partner per lo scambio automatico di informazioni secondo i due quadri normativi. La revisione dello SCC, in base al quale le istituzioni di utilità pubblica qualificate sono escluse dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, viene invece valutata positivamente nel suo insieme.

In riferimento all'OSAIn, le regolamentazioni dettagliate necessitano di una revisione generale affinché possano essere efficienti e applicabili nella pratica. Occorre inoltre chiarire i rapporti di interdipendenza con la legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. In singoli casi vengono sollevati altri punti che non sono direttamente correlati a questo progetto, ad esempio la determinazione degli Stati partner con i quali il CARF dovrà essere attuato in futuro e le spiegazioni sulle riserve della Svizzera in riferimento a determinati tipi di imposta contemplate nella Convenzione sull'assistenza amministrativa.

3.2. Analisi tematica

3.2.1. Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

Attuazione degli standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

AG, AR, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, SP, USS, EXPERTsuisse, CP, CDF, SwissAccounting sono favorevoli all'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività poiché in questo modo la Svizzera ottempera al proprio impegno internazionale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a preservare la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. In tal modo si colmerebbero le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale internazionale e si garantirebbe la parità di trattamento tra istituti finanziari tradizionali e attività finanziarie con il settore delle criptovalute.

TI fa notare che nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività bisogna evitare l'introduzione di un sistema burocraticamente complesso, poiché in caso contrario i nuovi obblighi di comunicazione potrebbero essere aggirati in altri ordinamenti giuridici o con semplici artifici. Inoltre, con l'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione, si accrescerebbe il rischio del passaggio al settore non regolamentato.

VS è favorevole a una soluzione pragmatica e semplificata per lo scambio di informazioni a livello internazionale; tuttavia, viene precisato che tale scambio deve rispettare i diritti dei titolari di criptovalute e di conti finanziari.

ASB, usam e SDX riconoscono che le basi legali svizzere per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari devono essere adeguate a causa della modifica dello SCC, ma dubitano che le modifiche richieste dall'OCSE migliorino la trasparenza fiscale. Apprezzano il fatto che anche le criptovalute vengono sottoposte allo scambio automatico di informazioni. Condizioni quadro uguali per tutti i prestatori di servizi e per tutti i tipi di valori patrimoniali garantiscono gli stessi presupposti e migliorano la reputazione del settore delle criptovalute. I summenzionati partecipanti ritengono deplorabile e frustrante il fatto che con il CARF l'OCSE crei un quadro normativo separato anziché ampliare quello esistente. Il crescente numero di banche che offrono servizi nel settore degli asset digitali dovrà attuare in futuro, oltre allo SCC, anche il CARF. Tali partecipanti riconoscono e apprezzano il fatto che in Svizzera il legislatore si impegni quantomeno a sfruttare il più possibile le sinergie tra i due regimi, integrando l'attuazione del CARF nel quadro normativo esistente della LSAI e dell'OSAIn. Chiedono inoltre che lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività entri in vigore solo quando una «massa critica» delle principali piazze finanziarie concorrenti si scambierà anche informazioni.

Usam prende atto con preoccupazione dei crescenti costi della regolamentazione per gli intermediari finanziari causati dall'attuazione del CARF e chiede che il loro onere amministrativo venga ridotto il più possibile.

Il **PLR** ritiene indispensabile che la Svizzera metta in atto tali standard affinché la piazza economica e finanziaria svizzera non rischi di subire svantaggi concorrenziali. Da un lato, con la modifica degli standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari vengono chiarite questioni interpretative e vengono effettuati adeguamenti sulla base delle esperienze pratiche. Dall'altro, i nuovi standard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività garantiscono la parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale. Ciononostante, il partito valuta il progetto in modo critico per via di alcuni aspetti problematici (delega di competenze) o inefficaci (recepimento dinamico del diritto, attuazione bilaterale del CARF con gli Stati Uniti).

SBF approva e sostiene l'intenzione di estendere lo scambio automatico di informazioni a determinati tipi di cripto-attività. Ritiene tuttavia che il CARF e il progetto relativo alla sua attuazione da parte della Svizzera presentino notevoli lacune. Benché il margine di manovra politico della Svizzera in questioni fiscali internazionali sia molto limitato e l'adesione della Svizzera al CARF susciti un grande interesse politico, ciò non giustificerebbe una regolamentazione che contravviene ai principi fondamentali del diritto svizzero. Il progetto di attuazione presenta gravi lacune, ragione per cui il Consiglio federale dovrebbe ritirarlo. L'organizzazione chiede una perizia accurata della compatibilità del CARF con i diritti fondamentali della Costituzione, in particolare con il principio di costituzionalità e il principio della neutralità tecnologica, ed esorta a evitare i doppioni. Inoltre propone di definire l'ambito delle cripto-attività contemplate in modo da circoscriverlo a strumenti che hanno un chiaro collegamento con il mercato dei capitali. SBF ritiene anche che il progetto escluda start-up e piccole imprese e non possa esulare dallo standard internazionale.

Il **Partito Pirata** avverte che l'aumentato onere causato dal CARF rispetto allo SCC non sarà sostenibile per molte start-up. Ciò limiterà l'accesso al mercato per un numero ancora minore di persone con risorse finanziarie corrispondenti e aumenterà il rischio di oligopoli.

ASG afferma che la sezione IV del CARF, in cui l'OCSE definisce tutti i termini essenziali per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, presenta gravi lacune in relazione ai gestori patrimoniali in Svizzera. Il CARF introduce numerose nuove espressioni, di cui, stando a quanto sostenuto da tale associazione, la maggior parte delle quali non sarebbero

definite in modo esaustivo. Molte definizioni non sono chiare, univoche e intelleggibili. Ciò vale in particolare, ma non solo, per i nuovi termini di «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» e «operazioni rilevanti». Una tale legislazione non è compatibile con i principi svizzeri, in particolare con i requisiti relativi alla certezza del diritto. Prima che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento un messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività devono essere chiarite in seno all'OCSE almeno le definizioni ritenute insufficienti.

L'**UDC** considera l'estensione dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività un nuovo precedente di giurisprudenza non democratica e sovranazionale. L'OCSE parla di «standard vincolanti» che i suoi Stati membri devono attuare. Il partito respinge l'attuazione senza obiezioni di raccomandazioni internazionali, tra cui anche le raccomandazioni del Forum globale che vengono prese in considerazione e, se necessario, attuate su misura per la piazza finanziaria svizzera dopo che la loro attuazione sarà stata discussa dal Parlamento svizzero.

Sovrapposizioni del campo di applicazione dello SCC e del CARF

SBF critica il fatto che gli istituti già assoggettati allo SCC abbiano l'obbligo di comunicare informazioni anche in virtù del CARF e che pertanto siano assoggettati a un regime di comunicazione parallelo. L'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari risolverebbe solo in parte tali sovrapposizioni, ciò che comporterebbe inutili doppiioni. Conformemente al progetto dell'OCSE una comunicazione secondo lo SCC non è necessaria se una cripto-attività pertinente è già stata comunicata nell'ambito del CARF. Questa norma di conflitto dovrebbe essere applicata in modo coerente.

CP e SDX deplorano il fatto che i titoli tokenizzati debbano essere comunicati sia in virtù dello SCC che del CARF, comportando uno svantaggio per i titoli tokenizzati e un considerevole onere aggiuntivo.

LU fa presente che le banche che prestano servizi sia con attività finanziarie tradizionali che con cripto-attività pertinenti dovrebbero potersi basare su un quadro normativo ben coordinato, senza dover comunicare due volte l'attività in questione, ad esempio un titolo tokenizzato.

Informazioni scambiate in virtù dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività

GE, GR, LU, SG, UR, ZG e CDF deplorano il fatto che nell'ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non vengano scambiate informazioni sullo stato patrimoniale a fine anno come invece avviene per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Pertanto, le comunicazioni basate su operazioni saranno di esigua utilità per i Cantoni. La Confederazione viene invitata a trattare la questione in occasione della prossima revisione del CARF.

BE fa inoltre notare che nello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività vengono comunicate le operazioni anziché gli stati patrimoniali. Poiché la maggior parte degli utenti detiene una vasta gamma di cripto-attività, il Cantone prevede un numero molto elevato di comunicazioni anche nel caso di patrimoni minori. Solo in seguito si vedrà se e come queste comunicazioni potranno essere utilizzate in maniera efficace ai fini della tassazione. In un'ottica cantonale è quindi assolutamente necessario utilizzare gli standard e le interfacce attuali analogamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Solo così sarà possibile portare avanti i processi esistenti, continuare a usare i sistemi già consolidati ed evitare elevati costi di attuazione.

Anche **SBF** fa notare che secondo lo SCC devono essere trasmessi i dati di inventario, mentre secondo il CARF i dati delle operazioni (con comunicazione aggiuntiva di operazioni pertinenti aggregate). In termini di quantità e qualità, ciò va ben oltre gli obblighi di comunicazione previsti

dallo SCC. Per questo motivo, SBF ritiene l'attuazione del CARF una grande sfida anche per gli istituti che sono già assoggettati all'obbligo di comunicazione secondo lo SCC. Inoltre considera i dati delle operazioni per le tipologie di imposta contemplate dallo scambio automatico di informazioni poco rilevanti in termini fiscali, il che costituisce una disparità di trattamento. In tal senso, la prevista attuazione del CARF violerebbe il principio della neutralità tecnologica («same business, same risks, same rules»), fondamentale in Svizzera per la regolamentazione di modelli aziendali innovativi, in particolare anche in relazione alla legislazione sulla tecnologia di registro distribuito.

Per il **Partito Pirata** non è evidente l'utilità dei dati delle operazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza propone un quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività *senza* dati delle operazioni, poiché non è del tutto chiaro in che misura le cripto-attività si differenzino sufficientemente dalle attività tradizionali per giustificare i dati aggiuntivi. L'ampliamento unilaterale dei dati da comunicare non soddisferebbe quindi la condizione di garantire la parità di trattamento tra attività finanziarie tradizionali e cripto-attività. Piuttosto, si dovrebbe puntare sul principio dell'economia dei dati, senza creare nuove serie di dati.

TI critica che nel CARF l'importo limite per la comunicazione di operazioni di pagamento al dettaglio viene fissato a 50 000 dollari americani, ma che al contempo si rimanda alle norme nazionali antiriciclaggio. Vi potranno pertanto essere differenti soglie di comunicazione a dipendenza delle normative interne dei singoli Stati. In Svizzera l'obbligo di comunicazione dei commercianti secondo la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) è dato se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, il che sarebbe in contrasto con il CARF.

Istruzioni e/o direttive a sostegno dell'attuazione pratica

TI fa presente che le autorità fiscali dovranno formare i propri collaboratori al fine di fornire le competenze che permettano di interpretare gli indizi e le informazioni ricevute. Sarebbe pertanto auspicabile l'allestimento di apposite direttive per il CARF, così come effettuato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

LU ed EXPERTsuisse segnalano che l'introduzione di un regime di comunicazione fiscale nelle operazioni di massa comporterà un elevato dispendio per le banche. Ritengono quindi necessario che le banche dispongano il più presto possibile di basi giuridiche definitive (linee guida CARF, istruzioni tecniche e domande frequenti) affinché i relativi progetti di attuazione (adeguamento dei processi operativi e informatici) possano essere avviati per tempo.

3.2.2. Modifiche dello standard comune di comunicazione

Fondazioni e associazioni caritatevoli

PEV, USS e Freikirchen.ch approvano esplicitamente il fatto che gli enti di utilità pubblica qualificati continuino anche in futuro a essere considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, purché soddisfino le condizioni dell'OCSE. Concretamente, anche in futuro le associazioni e le fondazioni non dovranno essere assoggettate allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (art. 3 cpv. 9^{bis} AP-LSAI) se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6a AP-OSAIn. In Svizzera le associazioni e le fondazioni forniscono un contributo sociale di rilevanza sistemica estremamente importante e non dovrebbero quindi essere esposte a un inutile dispendio amministrativo aggiuntivo e a costi supplementari. Spese di questo genere potrebbero indebolire notevolmente il settore della pubblica utilità. Inoltre, nel diritto svizzero non sussiste alcun rischio che le associazioni e le fondazioni siano utilizzate a

fini di sottrazione d'imposta, ragione per cui i suddetti partecipanti considerano queste disposizioni derogatorie sensate per tali enti giuridici.

CP valuta positivamente che l'articolo 6a AP-OSAIn riprenda le regole dell'OCSE concernenti gli enti qualificati di utilità pubblica. In tal modo vengono soddisfatte le aspettative di tale settore, da tempo fonte di preoccupazione e molto importante per la Svizzera, poiché lo SCC esclude tali enti dall'obbligo di comunicazione. Le regole riprese corrispondono infatti alle condizioni stabilite dalla Svizzera per l'ottenimento dell'esenzione dall'imposta (art. 56 lett. g ed h della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD], RS 642.11).

In linea di principio, **SwissFoundations** è d'accordo con le modifiche dell'AP-LSAI e dell'AP-OSAIn relative alle fondazioni e alle associazioni caritatevoli. La prassi eterogenea dei Cantoni sarà probabilmente influenzata dall'applicabilità di questi nuovi standard internazionali. Tuttavia, non è chiaro in che modo le autorità fiscali cantonali adegueranno la loro prassi al diritto internazionale nel rispetto del diritto federale, visto che lo scopo di un ente di utilità pubblica secondo l'OCSE e l'articolo 6a AP-OSAIn comprende anche scopi che attualmente non giustificano l'esenzione dalle imposte dirette in Svizzera (art. 56 lett. g e h LIFD). Inoltre, viene chiesta la modifica dell'articolo 6a lettera b AP-OSAIn, in base alla quale gli enti di utilità pubblica qualificati in Svizzera sono esonerati dal versamento dell'imposta sul reddito e dell'imposta sull'utile (non: o).

ProFonds accoglie favorevolmente il fatto che si sia rinunciato a inserire nella legge le formulazioni dettagliate dello SCC, difficilmente comprensibili per i membri del consiglio di fondazione e della direzione, e che queste siano invece state integrate nell'ordinanza. Ciò è opportuno e ragionevole sia da un punto di vista sistematico e della gerarchia delle norme che da un punto di vista politico.

Prova dell'esenzione fiscale

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH ritengono che le autorità fiscali cantonali non debbano essere confrontate con un'ondata di richieste da parte di istituzioni già oggi esentate dall'imposta per attestarne la qualifica di enti di utilità pubblica qualificati. A causa dell'elevato numero di istituzioni esentate dall'imposta, ciò comporterebbe per le autorità fiscali cantonali un onere aggiuntivo non sostenibile. Se necessario per l'accettazione internazionale, l'articolo 3 capoverso 9^{bis} AP-LSAI e l'articolo 6a AP-OSAIn potrebbero essere mantenuti, ma l'articolo 6a AP-OSAIn andrebbe completato in modo che le condizioni delle lettere a–e siano considerate soddisfatte se un ente residente in Svizzera dispone di una decisione di esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 lettera g o h LIFD oppure se è iscritto in un registro cantonale pubblico delle istituzioni esenti dall'imposta.

Anche **TI** teme che il numero di conferme attestanti l'esenzione fiscale delle organizzazioni di utilità pubblica possa aumentare notevolmente. Sarebbe quindi auspicabile che gli istituti finanziari chiedessero le conferme di esenzione soltanto dagli enti potenzialmente assoggettati allo scambio di informazioni.

BE ritiene che per essere riconosciuta quale ente di utilità pubblica qualificato secondo l'articolo 6 AP-LSAI all'organizzazione in questione debba bastare la conferma attestante un'esenzione esistente. Una verifica separata delle condizioni comporterebbe un onere considerevole.

ProFonds fa notare che la formulazione dell'articolo 3 capoverso 9^{bis} AP-LSAI «dispone della relativa conferma da parte dell'amministrazione delle contribuzioni svizzera competente» implica che le fondazioni caritatevoli debbano disporre di una conferma da parte delle amministrazioni delle contribuzioni competenti attestante il loro status di ente di utilità pubblica qualificato conforme allo SCC. Tuttavia, in Svizzera gli enti di utilità pubblica non dispongono di tale conferma poiché il termine «enti di utilità pubblica qualificati» dovrà ancora essere

inserita nel diritto svizzero. Ciò causerebbe un inutile dispendio supplementare sia per le fondazioni che per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Nel complesso, la formulazione dell'articolo 3 capoverso 9^{bis} AP-LSAI è poco chiara. Per un profano è difficile dedurre dalla formulazione scelta se è soggetto o meno a un eventuale obbligo di comunicazione. Il rapporto esplicativo è molto più chiaro al riguardo; la norma andrebbe pertanto adeguata in base alle considerazioni contenute nel rapporto esplicativo secondo le quali le condizioni di cui all'articolo 6a AP-OSAIn corrispondono a quelle previste per l'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettere f e g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14) e l'articolo 56 lettere g e h LIFD.

SwissFoundations approva il fatto che la conferma dell'esenzione fiscale possa essere rilasciata in forma elettronica o via e-mail dall'autorità fiscale.

Obblighi di comunicazione e adeguata verifica ampliati secondo lo SCC riveduto

ASB ritiene importante ai fini di una gestione uniforme che a partire dal periodo di rendicontazione 2026 le banche possano effettuare la comunicazione conformemente allo SCC aggiornato, indipendentemente dal fatto che il rispettivo Stato partner effettua la comunicazione anche secondo lo SCC aggiornato, che lo Stato partner trasmette temporaneamente le informazioni secondo lo SCC originario oppure che lo scambio con uno Stato partner viene sospeso secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a numero ii) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari .

3.2.3. LSAI

Criterio di collegamento con la Svizzera dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

ASB, EXPERTsuisse e SwissAccounting ritengono l'articolo 2 capoverso 1 lettera d^{bis} AP-LSAI concettualmente errato poiché per essere considerato un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ed essere assoggettato alla LSAI è sufficiente che il soggetto interessato presenti un criterio di collegamento con la Svizzera secondo la sezione I parte A o B del CARF (alternativamente e non cumulativamente). Di conseguenza, nell'articolo 2 capoverso 1 lettera d^{bis} il rimando «sezione I parti A e B CARF» andrebbe sostituito con «sezione I parte A o B CARF».

Recepimento dinamico dei commenti dell'OCSE

PLR, UDC, ASB, usam, ABPS, AMAS, EXPERTsuisse, SBF, SDX, ASG, Partito Pirata e SwissAccounting respingono categoricamente il recepimento dinamico dei commenti dell'OCSE secondo l'articolo 2b AP-LSAI poiché ritengono che sia troppo poco preciso e si contrapponga alla necessità della certezza giuridica (incertezza o entrata in vigore di nuove versioni, mancata disponibilità in tutte le lingue nazionali rilevanti). Secondo tali partecipanti la procedura legislativa ordinaria (in combinazione con le linee guida) è abbastanza flessibile per consentire adeguamenti tempestivi e garantisce al contempo una verifica preliminare e un recepimento coerente di nuove regole dell'OCSE nel quadro normativo svizzero.

Per il **Partito Pirata e l'UDC** è importante garantire la continuità giuridica e l'indipendenza decisionale della politica svizzera. Un recepimento automatico di standard internazionali andrebbe contro tale obiettivo.

ASG chiede che l'AFC tenga una raccolta dei commenti pertinenti dell'OCSE per la Svizzera e che li pubblichi sul proprio sito Internet. Solo in questo modo sarebbe possibile soddisfare i requisiti della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Assenza di chiarimenti

SwissAccounting deplora che nella legge non vengano precisate definizioni importanti, il che potrebbe dar luogo a incoerenze. Ad esempio, non vengono definiti i criteri «eseguire» (operazioni di scambio) e «per conto o su mandato di clienti». Le stesse considerazioni valgono per gli articoli 12c e 14a capoverso 2 AP-LSAI e gli articoli 30c e 30d AP-OSAIn, poiché nel caso di relazioni d'affari nell'ambito delle cripto-attività non esiste un'interpretazione comune e ampiamente diffusa sul momento in cui viene avviata o si conclude una relazione d'affari, aspetto che andrebbe pertanto chiarito.

SBF segnala che l'attuazione del CARF nel diritto svizzero solleva una serie di questioni di delimitazione e interpretazione riguardanti, in particolare, l'ambito delle cripto-attività pertinenti contemplate e le operazioni pertinenti. A suo avviso il progetto non soddisfa i requisiti per una legislazione giuridicamente certa ed è problematico dal punto di vista del principio costituzionale della legalità.

Ai fini dell'applicazione del CARF **EXPERTsuisse** raccomanda di definire e adeguare in maniera più precisa i termini rilevanti. Infatti, ritiene la definizione di «attività commerciale» poco chiara, così come la questione di sapere cosa si intenda con «operazioni di credito» (art. 8 dell'ordinanza dell'11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro [ORD], RS 955.01), «operazioni di trasferimento di denaro o di valori» (art. 9 ORD) o «attività commerciale» (art. 10 ORD) nell'ambito delle cripto-attività. Per **EXPERTsuisse** non è chiaro il rimando all'articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) e a livello di legge andrebbe chiarito il termine «relazione d'affari».

Applicazione e ulteriore sviuppo dell'Accordo SAI Cripto-attività

Secondo **EXPERTsuisse** gli obblighi e i diritti specifici dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione dovrebbero essere stabiliti direttamente nella legge. Un semplice rimando all'Accordo SAI Cripto-attività non sarebbe sufficiente poiché dalla legge e dall'ordinanza non è possibile desumere obblighi e diritti chiari.

Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di comunicazione

ASB, usam, EXPERTsuisse, SBF, ABPS, AMAS, SDX e SwissAccounting auspicano che i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possano ricorrere a prestatori esterni di servizi per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione (cfr. art. 12d AP-LSAI). Poiché l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica comporta rischi operativi più elevati rispetto all'adempimento degli obblighi di comunicazione e visto che la comunicazione è una procedura puramente tecnica, essi ritengono che dovrebbe essere possibile esternalizzare gli obblighi di comunicazione.

Valute autorizzate ai fini della comunicazione

Per **ASB** occorre evitare la definizione di nuove regole volte a stabilire la valuta nella quale è possibile effettuare la comunicazione una volta introdotto il CARF, poiché ciò potrebbe comportare ampi adeguamenti dei sistemi informatici. L'articolo 12e capoverso 2 AP-LSAI dovrebbe quindi essere stralciato.

Autocertificazioni

Secondo **ASB, usam, EXPERTsuisse, ABPS e SwissAccounting** sarebbe opportuno se i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione potessero, in alternativa, basarsi sulle autocertificazioni valide già ottenute nel quadro dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L'articolo 12f capoverso 1 AP-LSAI dovrebbe pertanto essere adeguato in modo tale che «all'avvio di una relazione d'affari [...] sia disponibile l'autocertificazione». Il CARF esige inoltre che anche per le relazioni d'affari esistenti debba

essere disponibile un'autocertificazione entro un termine di 12 mesi e che quindi andrebbe esaminato un eventuale adeguamento dell'articolo 12f AP-LSAI.

Obbligo d'iscrizione dei prestatori di servizi per le cripto-attività

ASG critica il fatto che il CARF non contiene disposizioni che impongano ai «prestatori di servizi per le cripto-attività» l'iscrizione presso l'autorità d'esecuzione nazionale, anche se questi offrono attività pertinenti nel settore delle cripto-attività ma non a fini commerciali. Ogni impresa in Svizzera sarebbe quindi tenuta a iscriversi presso l'AFC, a prescindere dal fatto che fornisca o meno prestazioni corrispondenti a titolo commerciale come richiesto dal CARF. Secondo il CARF, il termine «rilevante» menzionato nella legge non si riferisce all'esercizio dell'attività commerciale. L'articolo 13a AP-LSAI esulerebbe quindi notevolmente dalle prescrizioni del CARF.

Protezione dei dati

ASB deplora che non si sia proceduto alla revisione sostanziale dell'articolo 19 capoverso 2 LSAI annunciata nel rapporto esplicativo, poiché la modifica apportata nella versione tedesca dell'AP-LSAI («ein Auskunftsrecht» anziché «das Auskunftsrecht») non è sufficiente per giustificare un diritto d'accesso indipendente che, in termini di contenuto, corrisponde a quello dell'articolo 25 LPD e che trova applicazione sia per le persone fisiche che giuridiche.

Obbligo di informazione e scambio di informazioni rilevanti

Il **Partito Pirata** ritiene che in relazione all'articolo 25 capoverso 1 AP-LSAI vi sia una notevole necessità di chiarimento in merito alle informazioni su tutti i fatti «rilevanti». Mentre altri termini con l'aggiunta di «rilevante» (p. es. cripto-attività rilevanti) sono perlopiù ben definiti, in questo caso manca una descrizione esaustiva. Anziché fare riferimento a fatti rilevanti, nella legge andrebbe integrato un elenco preciso di possibili informazioni. Inoltre, il partecipante interpellato chiede che nell'articolo 25 capoverso 2 AP-LSAI vengano cancellati i dati personali degni di particolare protezione non pertinenti. Respinge categoricamente la circostanza che determinate autorità potrebbero scambiarsi dati personali degni di particolare protezione, poiché non intravede alcuna necessità per tale scambio e perché diversi incidenti legati alla sicurezza dei dati mostrano che tali dati possono cadere nelle mani sbagliate. Estendere il rischio ad altre aree di attacco sarebbe negligente. Per il Partito Pirata non è chiaro quale valore attribuire alle informazioni su razza, privacy, opinioni sindacali o assistenza sociale per adempiere lo scopo indicato. Anche in questo caso si dovrebbe puntare sul principio dell'economia dei dati.

Per **ASB, usam, SBF e SDX** il principio di specialità ancorato nella Convenzione sull'assistenza amministrativa e nel diritto in materia di protezione dei dati deve assolutamente essere rispettato. L'articolo 25 capoverso 2 AP-LSAI porterebbe invece a un indesiderato indebolimento del principio in base al quale i dati scambiati possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla Convenzione. Il fatto che l'AFC sia autorizzata a scambiare con gli uffici menzionati nella legge le informazioni ottenute è una questione problematica per i suddetti partecipanti se si considerano i clienti interessati e la loro mancanza di conoscenza circa gli eventuali scambi.

Disposizioni penali

ASB, usam, SBF, ABPS, AMAS e il Partito Pirata respingono l'estensione delle disposizioni penali ai reati commessi per negligenza, poiché le infrazioni sono spesso il risultato della diversa interpretazione di un complesso quadro normativo e il perseguimento delle persone (fisiche) punibili, incaricate dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, è discutibile dal punto di vista della politica del diritto. Rispetto al reato intenzionale, nel caso in questione non si tratta di un comportamento punibile, ma piuttosto di una contravvenzione,

come ad esempio di un errore di distrazione o di un'insufficienza organizzativa. Il diritto penale è del tutto sproporzionato e in nessun modo adeguato a prevenire comportamenti di questo genere. Il dolo eventuale consentirebbe già oggi il perseguimento penale, se necessario anche di singole persone per infrazioni imputabili singolarmente. Per queste ragioni i suddetti partecipanti chiedono lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 32 capoverso 2 AP-LSAI oppure l'obbligo esplicito dell'impresa al pagamento della multa.

SwissAccounting approva il fatto che la violazione degli obblighi per negligenza venga sanzionata in futuro. Tuttavia intravede il rischio di innumerevoli procedure penali se agli istituti finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non venissero messe a disposizione disposizioni esecutive e possibilità di formazione adeguate. In caso di reati commessi per negligenza si dovrebbe però sempre prescindere dal perseguimento delle persone fisiche e invece condannare l'azienda al pagamento di una multa.

Anche **EXPERTsuisse e SDX** sono del parere che la comminatoria per negligenza non dovrebbe essere rivolta a singoli collaboratori. Ritengono inoltre tale comminatoria, che prevede multe fino a 100 000 franchi, eccessiva.

PS e USS approvano le disposizioni penali in caso di violazione per negligenza degli standard di comunicazione poiché contribuiscono alla loro corretta attuazione.

Deleghe di competenze al Consiglio federale

USS è a favore dell'estensione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, per cui non si oppone al trasferimento delle competenze proposto. In futuro, sia per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia per quello di informazioni relative a cripto-attività, spetterà solo al Consiglio federale decidere con quali Stati attuarlo.

Il **PLR** critica le numerose deleghe conferite al Consiglio federale, poiché in generale rappresentano un problema sul piano democratico e dello Stato di diritto, il che si manifesta anche in questo progetto. Esso respinge la delega delle competenze dall'Assemblea federale al Consiglio federale per quanto concerne la decisione in merito agli Stati con cui la Svizzera intende scambiare informazioni relative a conti finanziari e cripto-attività (art. 39 cpv. 2 AP-LSAI). Inoltre non capisce perché alcuni aspetti non vengono disciplinati nella legge formale, come ad esempio gli obblighi legali, che non possono essere semplicemente stabiliti nell'ordinanza (art. 30a segg. AP-OSAIIn).

Per **CP** non è auspicabile che la Confederazione si avvalga di una delega delle competenze in deroga alla prassi attuale: (i) non vi sono fatti o elementi nuovi relativi alla natura e alla portata degli impegni assunti dalla Svizzera con Stati esteri in relazione allo scambio automatico di informazioni che giustificerebbero un cambiamento della prassi sotto forma di delega delle competenze; (ii) la natura di questi accordi bilaterali con Stati esteri si differenzia minimamente dalle convenzioni per evitare la doppia imposizione, sistematicamente soggette all'approvazione da parte del Parlamento; (iii) per quanto concerne il controllo democratico e il fatto di tener conto degli interessi cantonali, le Camere federali offrono garanzie migliori rispetto a un'autorità esecutiva come il Consiglio federale; (iv) infine, la rapidità e la capacità di reazione a livello bilaterale nell'ambito dello scambio automatico di informazioni non sono criteri sufficientemente decisivi (a maggior ragione da quando la Svizzera ha firmato tutte le convenzioni).

Per garantire l'indipendenza decisionale della politica svizzera, l'**UDC** raccomanda di lasciare al Parlamento la competenza di decidere con quali Stati la Svizzera intenda scambiare informazioni relative a conti finanziari e in nessun caso di trasferirla al Consiglio federale.

Precisazioni in relazione agli investimenti collettivi di capitale

AMAS e EXPERTsuisse, in linea con lo standard dell'OCSE nonché per ragioni di certezza del diritto e per garantire un'attuazione efficiente del CARF da parte della Swiss Funds & Asset Management Association, chiedono che a livello di legge si preveda un'eccezione per gli investimenti collettivi di capitale, poiché secondo la sezione IV numero marginale 23 del commentario dell'OCSE relativo al CARF i fondi di investimento non sono considerati prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.

AMAS deplora che nel quadro dell'introduzione del «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF) non sia stato chiarito in che modo trattare il L-QIF per gli scopi dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, una negligenza alla quale si dovrebbe rimediare nel quadro dell'attuale revisione della LSAI e dell'OSAIn.

Diritto transitorio

ASB ritiene necessario completare l'articolo 41^{bis} capoverso 2 AP-LSAI in modo che le autocertificazioni compilate sulla base di un accordo fiscale da persone residenti fiscali in più di uno Stato possano essere utilizzate anche ai fini del CARF e rimanere valide fino a quando tali persone non devono essere nuovamente documentate a seguito di un cambiamento delle circostanze.

3.2.4. OSAIn

Assenza di chiarimenti sui criteri di collegamento

EXPERTsuisse e SwissAccounting contestano il fatto che non vengono proposte precisazioni per tutti i possibili criteri di collegamento richiesti dallo standard dell'OCSE per determinare il Paese in cui gli obblighi previsti dal CARF devono essere adempiuti (art. 30a cpv. 1–3 AP-OSAIn). In questo caso mancano i chiarimenti relativi a due criteri di collegamento. Inoltre, l'articolo 30a AP-OSAIn non specificherebbe cosa si intende con «*managed from Switzerland*» (sezione 1 parte A numero 3 CARF) o «*place of business in Switzerland*» (sezione 1 parte A numero 4 CARF).

In aggiunta, il rimando al rendiconto per l'imposta sul valore aggiunto (art. 30a cpv. 2 lett. d AP-OSAIn) sarebbe oggettivamente sbagliato, in quanto questo si riferisce alle cifre d'affari e non ai redditi.

Se in linea di principio i valori soglia degli importi secondo l'articolo 7 ORD sono sensati, la loro applicazione pratica nel quadro dell'articolo 30a capoverso 4 AP-OSAIn non è sufficientemente chiara (solo il rapporto esplicativo contiene a pag. 76 un chiarimento parziale, che tuttavia non è sufficiente). Non è nemmeno chiaro che cosa si intenda con «operazioni di credito» (art. 8 ORD), con «operazioni di trasferimento di denaro o di valori» (art. 9 ORD) o con «attività commerciale» (art. 10 ORD) nell'ambito delle cripto-attività.

Attività commerciale e obbligo di iscrizione

EXPERTsuisse approva la regolamentazione proposta nell'articolo 30a capoverso 4 AP-OSAIn di considerare le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro (art. 7–10 ORD e quindi indirettamente i valori soglia ivi stabiliti) per il concetto di «attività commerciale». Ritiene, tuttavia, che tale soluzione faccia sorgere diverse domande che devono essere chiarite nell'ambito del P-OSAIn (ad es. le conseguenze se i valori soglia in un anno vengono superati e l'anno successivo invece non vengono raggiunti). Oltre a ciò, andrebbe chiarito in quale misura i valori soglia previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro siano applicabili anche ai potenziali prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono assoggettati alla LRD.

ASG critica che, a prescindere dal tipo e dalla portata delle operazioni di scambio effettivamente effettuate, i prestatori di servizi per le cripto-attività si qualifichino come esercitanti un'attività commerciale solo sulla base del loro status normativo previsto dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Poiché il CARF non prescrive tale aspetto, la Svizzera esulerebbe dallo standard da attuare per quanto concerne il carattere di attività commerciale dell'esecuzione di operazioni di scambio nell'ambito delle cripto-attività. Inoltre, non è chiaro cosa si intenda per «offerta». Se ci si basa sul termine «offerta» definito nella legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (RS 950.1) (per offerta si intende qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sullo strumento finanziario stesso), l'articolo 30a capoverso 4 AP-OSAIn cade nel vuoto poiché i gestori patrimoniali non offrono né strumenti finanziari né operazioni di scambio ai propri clienti. Tale disposizione costringe inoltre tutti i gestori patrimoniali che non escludono in modo proattivo lo svolgimento di operazioni di scambio nella loro attività a iscriversi preventivamente presso l'AFC, aspetto che non sarebbe prescritto dal CARF.

ASG riterrebbe utile prevedere nell'OSAIn dei valori soglia per le operazioni di scambio effettivamente eseguite in cripto-attività. Il livello di tali valori soglia dovrebbe opportunamente e adeguatamente orientarsi a quelli previsti per le attività svolte a titolo professionale secondo la LRD o per quelle svolte a titolo professionale da gestori patrimoniali secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1).

Successione

Per quanto concerne l'articolo 30b AP-OSAIn **ASB e usam** fanno notare un'incoerenza con lo SCC. In caso di decesso, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la successione della persona deceduta come successione con personalità giuridica propria. Contrariamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (art. 17 OSAIn), in questo caso non sono però previste eccezioni, ma la comunicazione deve essere effettuata allo Stato della persona defunta. Per ovviare al diverso trattamento previsto dallo SCC e dal CARF, a fini di chiarezza dovrebbe essere ripreso nell'ordinanza il tenore del rapporto esplicativo secondo cui la comunicazione deve essere effettuata allo Stato oggetto di comunicazione della persona defunta.

Chiusura della relazione d'affari

Per **ASB, EXPERTsuisse e SwissAccounting** non è comprensibile il motivo per cui non esistono disposizioni analoghe alle regolamentazioni dello SCC nell'articolo 28 capoversi 1 e 2 OSAIn. Nell'articolo 30d AP-OSAIn si dovrebbe precisare che (i) le relazioni d'affari esistenti chiuse prima del termine di scadenza secondo la sezione III parte A punto 1 CARF (per le persone fisiche) o parte B punto 1 lettera a CARF (per gli enti), quindi prima del 31 dicembre 2026, non devono essere comunicate se al momento della chiusura non si è ancora conclusa la verifica secondo il CARF; e che (ii) le nuove relazioni d'affari chiuse prima della conclusione della verifica secondo il CARF non devono essere comunicate.

Disposizioni transitorie

ASB è del parere che le disposizioni transitorie dell'articolo 35 capoverso 5 AP-OSAIn debbano essere ampliate per evitare un onere aggiuntivo inadeguato per gli enti di utilità pubblica qualificati. Se un'associazione o una fondazione è considerata un ente di utilità pubblica qualificato secondo l'articolo 3 capoverso 9^{bis} AP-LSAI, i conti detenuti da tale associazione o fondazione presso una banca sono conti esclusi e pertanto non sono assoggettati agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione secondo lo SCC. Per poter determinare tali conti dovrebbe essere possibile ricorrere alla documentazione già esistente, ovvero i conti già

classificati non devono essere nuovamente documentati e stabiliti. ASB chiede di precisare questo aspetto.

EXPERTsuisse ritiene che siano necessarie disposizioni transitorie per le succursali, poiché le disposizioni transitorie valide per le succursali estere di prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e per prestatori esteri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, il cui unico legame con la Svizzera è una succursale svizzera, non sono applicabili. In questi casi lo status di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività non dipenderebbe dall'implementazione del CARF nell'altro Paese.

3.3. Attuazione da parte dei Cantoni

Secondo **TI** gli adeguamenti alla LSAI dovrebbero portare a un miglioramento delle informazioni ricevute dall'estero poiché vengono chiarite le condizioni per la determinazione delle persone che esercitano il controllo. Accoglie positivamente anche la precisazione circa l'applicabilità da parte di tutti gli istituti finanziari di «procedure sostanzialmente analoghe» alle raccomandazioni del GAFI.

TI ritiene necessario che le autorità cantonali estendano la pressa relativa ai criteri e ai termini dell'autodenuncia esente da pena anche alle cripto-attività. Il conseguente aumento dei casi di autodenuncia faciliterebbe le autorità fiscali negli accertamenti susseguenti l'entrata in vigore delle modifiche.

3.4. Altre richieste

Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività

Il **PLR** è scettico riguardo all'idea del Consiglio federale di negoziare l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati Uniti per via bilaterale.

Usam e SBF chiedono che il CARF venga attivato solo quando è chiaro che una massa critica di Stati contraenti vi aderisca e attui effettivamente anche lo standard. Respingono eventuali trattamenti di favore, in particolare nei confronti degli Stati Uniti.

Usam e AMAS precisano che la Svizzera dovrebbe attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in linea con le principali piazze finanziarie concorrenti e che non dovrebbe essere uno dei primi o addirittura l'unico Paese a concedere agli Stati Uniti un trattamento speciale.

Il **Partito Pirata** sconsiglia un'attuazione affrettata poiché alcuni Paesi mirano a un'attuazione nel 2027 e tale questione è ancora in discussione in seno al Forum globale. Il CARF dovrebbe quindi essere introdotto solo quando una massa critica di piazze finanziarie internazionali, soprattutto i noti paradisi fiscali, vi aderiscono.

ABPS ritiene sensata la prevista entrata in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2026 solo nel caso in cui l'UE non sposti l'entrata in vigore della sua direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8); questo aspetto deve essere monitorato dal Consiglio federale. Inoltre, il Consiglio federale non dovrebbe agire precipitosamente nel voler essere il primo Paese a concludere un accordo bilaterale sulle cripto-attività con gli Stati Uniti.

ASG teme che a livello globale il CARF rischi un destino simile a quello del quadro normativo elaborato dall'OCSE su un'imposizione minima degli utili delle imprese. Nel caso del CARF, il nuovo standard sembra essere accettato solo in Europa, mentre manca un'accettazione a livello globale. Per questo motivo il CARF potrebbe rischiare un destino simile. Per la suddetta associazione tale standard avrà rilevanza per le persone o le imprese residenti in Europa, mentre le grandi economie di Asia e America non attueranno questo standard. Perciò il CARF

dovrebbe essere concordato solo con gli Stati membri dell'UE.

SDX ritiene indispensabile concludere un accordo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati Uniti che segua lo standard internazionale.

Riserve della Svizzera nei confronti di determinati tipi di imposta nella Convenzione sull'assistenza amministrativa

Il **PS** è del parere che vi sia ulteriore necessità di chiarimento per quanto concerne le riserve formulate dalla Svizzera nella Convenzione sull'assistenza amministrativa nei confronti di determinati tipi di imposta (art. 30 par. 1 lett. a della Convenzione sull'assistenza amministrativa). Per la Svizzera, questa Convenzione si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale, ma non ai contributi della sicurezza sociale e alle imposte di altra natura (segnatamente imposte sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.). Per queste categorie di imposte la Svizzera ha formulato una riserva che per tale partito non è comprensibile.

Il **PS** ritiene inoltre che vada chiarito il motivo per cui la Svizzera non vuole procedere a uno scambio automatico di informazioni relative alle imposte sulle successioni, sulle donazioni e sulla proprietà immobiliare e perché formula anche in questo caso una riserva nei confronti dello scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività (art. 39 cpv. 3 AP-LSAI). A tal proposito saranno chieste al Consiglio federale ulteriori spiegazioni e informazioni nei dibattiti parlamentari.